

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 3  
N. 203/AV3 DEL 12/02/2018**

**Oggetto: CONVENZIONE CON I VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI TITOLARI DI STRUTTURE VETERINARIE PER ATTIVITA' DI PRONTO SOCCORSO SU ANIMALI IN STATO DI NECESSITA', STERILIZZAZIONE DI CANI RANDAGI E GATTI DI COLONIE FELINE – ANNO 2018.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 3**

- . - . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

**- D E T E R M I N A -**

- 1) di stipulare apposita convenzione, periodo 1.1.2018 – 31.12.2018, con i Medici Veterinari liberi professionisti, direttori di strutture veterinarie (ambulatorio, clinica), che insistono nel territorio coincidente con la ex Zona Territoriale 8 per garantire le prestazioni di pronto soccorso su animali incidentati ed in stato di necessità, di sterilizzazione chirurgica dei cani randagi e dei gatti di colonie feline regolarmente censite;
- 2) di approvare lo schema di convenzione che si allega alla presente determina costituendone parte integrante e sostanziale;
- 3) di delegare il Direttore del Servizio di Sanità Animale AV3 all'invio, per il tramite della Direzione amm.va del Dip. Prevenzione, della richiesta di adesione o meno alla convenzione medesima ai medici veterinari libero professionisti titolari di strutture ubicate nell'ambito territoriale coincidente con la ex ZT 8;

- 4) di dare atto che la spesa derivante dal presente atto, imputata al conto economico n. 0505120101 (aut. AV3 TER n. 30 SUB 1) centro di costo n. 0810401 e pari a € 22.475,32 (**2% in meno rispetto allo scorso anno per indicazioni sul contenimento della spesa**), sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget assegnato per l'anno 2018;
- 5) di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale dell'ASUR ed al Direttore Generale dell'ASUR;
- 6) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..

*IL DIRETTORE AREA VASTA 3  
Dott. Alessandro Maccioni*

Per il parere infrascritto:

#### **SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO**

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l'anno 2018.

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione  
**Paolo Gubbinelli**

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio  
**Dr.ssa Lucia Eusebi**

La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SERVIZIO SANITA' ANIMALE**

- VISTA la Legge Regionale n. 13/2003 recante ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale.”;
- RICHIAMATO l’obbligo della L.R. n. 10 del 20.1.1997 di garantire, da parte del competente Servizio Veterinario pubblico, prestazioni di pronto soccorso agli animali in stato di necessità, interventi di sterilizzazione di cani randagi e gatti di colonie feline regolarmente censite, presso strutture proprie o convenzionate;
- CONSIDERATO che a partire dal 1999, a causa della carenza di personale del Servizio Veterinario Sanità Animale competente e di strutture ambulatoriali idonee, al fine di non incorrere in omissione, tali attività sono state garantite, in regime di convenzione, tramite Medici Veterinari liberi professionisti titolari di strutture veterinarie insistenti nel territorio della ex ASL n. 8, ex Zona T.8 e oggi ASUR Area Vasta 3;
- VISTA la richiesta del Direttore UOC Sanità Animale di Area Vasta 3 del 18.01.2018 ID 1055429 di procedere al rinnovo della convenzioni per l’espletamento degli interventi di cui alla sopra citata L.R. 10/97 anche per l’anno 2018, in quanto persistono le criticità in ordine alle strutture ambulatoriali veterinarie;
- TENUTO CONTO che, negli interventi di primo soccorso agli animali d’affezione incidentati ed in stato di necessità, la massima tempestività possibile è un elemento determinante, si utilizzerà il criterio di territorialità delle strutture veterinarie convenzionate che sono registrate negli archivi del Servizio Sanità Animale e che sono regolarmente sottoposte ai controlli ufficiali previsti dalla normativa specifica;
- ATTESO che, al fine di prevedere una modalità di evidenza pubblica nella scelta dei contraenti firmatari della convenzione, si è provveduto, quale condizione formale e sostanziale, ad inviare richiesta di adesione o non adesione a tutti i titolari delle strutture veterinarie di cui sopra, con nota prot. n. 7219 del 19.01.2018, a firma del Dirigente amministrativo Dr. Gianni Mercuri e a nome del Direttore UOC Sanità Animale;
- ATTESO altresì che, in attesa delle risposte di adesione/diniego rispetto alla predetta richiesta, sono stati interpellati tutti i Direttori degli Ambulatori/Studi Veterinari insistenti nel territorio coincidente con la ex Z.T.8, in numero di 16;

- CONSIDERATO altresì che il presente provvedimento non risulta in contrasto con le disposizioni della Giunta Regionale di cui alle delibere n. 774/06 e n. 942/06 né con l'art. 32 del D.L. n. 223 del 04.07.2006, in quanto trattasi non di nuovo incarico ma di una proroga di quello già esistente;
- RITENUTO di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante, confermando la modifica apportata nell'anno 2016 e riguardante l'art 5 punto 4 concernente la eliminazione della riduzione del 20% fino ad allora applicata sul tariffario provinciale, in quanto ritenuto obsoleto e mai aggiornato;
- PRESO ATTO che tale modifica è stata applicata con decorrenza 1 marzo 2016 che è la data di approvazione dell'atto determinativo n. 217/AV 3/1.03.2016 ;
- ATTESO che dalla predetta modifica non deriva alcun onere aggiuntivo per l'Area vasta 3, il cui costo delle prestazioni devono rientrare nel budget prestabilito;
- ATTESO altresì che le convenzioni sono operative per tutto il 2018, le eventuali richieste di accesso alla convenzione fatte da Medici Veterinari e pervenute dopo la pubblicazione del presente atto, saranno prese in considerazione per la eventuale programmazione, anno 2019, della medesima attività sanitaria;
- TUTTO CIO' premesso;
- Si propone l'adozione della seguente **DETERMINA:**
  1. di stipulare apposita convenzione, periodo 1.1.2018 – 31.12.2018, con i Medici Veterinari liberi professionisti, direttori di strutture veterinarie (ambulatorio, clinica), che insistono nel territorio coincidente con la ex Zona Territoriale 8 per garantire le prestazioni di pronto soccorso su animali incidentati ed in stato di necessità, di sterilizzazione chirurgica dei cani randagi e dei gatti di colonie feline regolarmente censite.
  2. Di approvare lo schema di convenzione che si allega alla presente determina costituendone parte integrante e sostanziale;
  3. Di delegare il Direttore del Servizio Sanità Animale AV3 all'invio, per il tramite della Direzione amm.va del Dip. Prevenzione, della richiesta di adesione o meno alla convenzione medesima ai medici veterinari libero professionisti titolari di strutture ubicate nell'ambito territoriale coincidente con la ex ZT 8;
  4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto, imputata al conto economico n. 0505120101 (aut. AV3 TER n.30 SUB 1 ) centro di costo n. 0810401 e pari a € **22.475,32 (2% in meno rispetto allo scorso anno per indicazioni sul contenimento della spesa)**, sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget assegnato per l'anno 2018;

5. Di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale dell'ASUR ed al Direttore Generale dell'ASUR;
6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento  
Amministrativo  
Dott. Gianni Mercuri

Il Dirigente Amministrativo  
Del Dipartimento di Prevenzione  
Paolo Gubbinelli

### **Il Responsabile del Procedimento**

ASUR Area Vasta 3  
Il Direttore U.O.C. Sanità Animale  
Dr. Alberto Tibaldi

**- ALLEGATI -**

**CONVENZIONE TRA L'ASUR MARCHE - AREA VASTA 3 MACERATA ED I TITOLARI DI STRUTTURE AMBULATORIALI VETERINARIE PER LE ATTIVITA' SANITARIE DI PRONTO SOCCORSO DA GARANTIRE AGLI ANIMALI IN STATO DI NECESSITA' E LA STERILIZZAZIONE DI CANI RANDAGI E GATTI DI COLONIE FELINE REGOLARMENTE CENSITE.**

T R A

L'ASUR Marche Area Vasta 3 Macerata- via Annibaldi, 31/L – 62100 Piediripa di Macerata, legalmente rappresentata dal Dott. Alessandro Maccioni nella sua qualifica di Direttore dell'Area Vasta 3,

E

Il Dr. \_\_\_\_\_ Titolare/ direttore di struttura veterinaria (ambulatorio, clinica) ubicata in via \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO ESPRESSO**

**ART. 1**

L'ASUR Marche Area Vasta 3 di Macerata (di seguito denominata ASUR A.V.3 ) richiede al titolare di struttura veterinaria sopra evidenziato, l'erogazione di prestazioni sanitarie di pronto soccorso agli animali non di proprietà, la sterilizzazione di cani randagi e gatti di colonie feline regolarmente censite, catturati o recuperati sul territorio da personale del Servizio Sanità Animale che provvederà alla consegna ed al ritiro degli stessi presso le strutture veterinarie di cui alla convenzione.

**ART. 2**

I Medici Veterinari presteranno l'attività in regime libero-professionale senza che si instauri alcun rapporto di dipendenza con l'ASUR AV3.

Resta pertanto escluso qualsiasi diritto o pretesa di contribuzione per pensione, invalidità, infortunio, malattia o qualsiasi altra natura per i fattori dipendenti da erogazione delle prestazioni.

Ogni onere assicurativo farà carico agli stessi veterinari libero-professionali.

### ART. 3

Gli interventi chirurgici di cui all'art. 1 saranno eseguiti secondo le regole della buona prassi chirurgica. I cani e/o cagne i gatti e/o gatte sulla scorta di un nulla-osta formale del Servizio Sanità Animale, potranno essere consegnati dai responsabili dei canili (cani M o F ) o dai referenti delle colonie feline censite ( gatti M o F ) e/o loro delegati e successivamente, essere ritirati dagli stessi al termine del periodo post-operatorio.

Il Servizio Sanità Animale della ASUR A.V.3 stabilirà di volta in volta la struttura veterinaria (ambulatorio, clinica), afferente alla convenzione, ove inviare l'animale per garantire le prestazioni sanitarie di che trattasi utilizzando, ove possibile, il criterio della struttura veterinaria più vicina.

### ART. 4

Per ogni animale sottoposto a trattamento sanitario, il Medico Veterinario LLPP dovrà inviare al Servizio Sanità Animale sede di Civitanova Marche (via Ginocchi, 1/A) copia della cartella clinica completa di diagnosi, del dettaglio terapeutico, della descrizione dell'intervento e delle eventuali notizie sanitarie del caso, debitamente compilata e firmata.

La stessa cartella clinica dovrà comprendere:

- a) esiti degli esami di laboratorio (es. ematochimici, batteriologici) eventualmente praticati;
- b) medicinali somministrati (nome del farmaco, posologia e tempi di somministrazione);
- c) refertazioni degli esami radiografici, ecografici, ecc., eventualmente praticati.

il Medico Veterinario LLPP convenzionato sarà rimborsato per le prestazioni sanitarie previo accertamento della congruità delle stesse.

### ART. 5

Gli oneri derivanti dalle prestazioni di pronto soccorso su animali in stato di necessità saranno a carico dell'ASUR A.V.3 qualora gli stessi risultassero senza proprietari.

Sono altresì a carico dell'ASUR A.V.3 gli interventi di sterilizzazione dei cani randagi presenti nei canili o nei rifugi (art. 5, 3 c. lett. d della L. R. 10/1997 e s.m.i).

Le spese per gli interventi di controllo delle popolazioni feline regolarmente censite (sterilizzazione) saranno a carico dell'ASUR A.V.3 così come previsto dell'art. 14, comma 5, della L.R. 10/1997 s.m.i..

Ad ogni singola prestazione dovrà necessariamente corrispondere una parcella, da emettersi entro il mese successivo, secondo quanto previsto dal tariffario provinciale.

Gli onorari così fatturati saranno liquidati dall'ASUR A.V.3 alla struttura veterinaria convenzionata, dopo averne accertata ed attestata la congruità della prestazione e della relativa fatturazione.

## ART. 6

Le predette strutture veterinarie effettueranno in regime di convenzione anche gli interventi di sterilizzazione di cui all'art. 15 comma 3 della L.R. n. 10/97, come indicato dall'ordine provinciale dei Medici Veterinari con lettera, inviata ai Sindaci della Provincia, del 03.03.1999 prot. 32/99 alle seguenti condizioni:

- ovariectomia di cagne in prima convenzione da 1 a 10 cagne /anno Euro 116,77;
- ovariectomia di cagne in seconda convenzione da 11 cagne in poi/anno Euro 110,62;= castrazione di cani maschi in prima convenzione da 1 a 10/anno Euro 70,67;
- castrazione di cani maschi un seconda convenzione da 11 in poi/anno Euro 64,53;
- ovariectomia di gatte in prima convenzione da 1 a 10 gatte/anno Euro 78,89;
- ovariectomia di gatte in seconda convenzione da 11 gatte in poi/anno Euro 67,60;
- castrazione di gatti maschi in prima convocazione da 1 a 10/anno Euro 43,02;
- castrazione di gatti maschi in seconda convenzione da 11 in poi/anno Euro 36,87;

L'applicazione delle tariffe più alte "in prima convenzione" può avvenire nel solo caso l'ASUR A.V.3 conferisca nell'anno ed alla totalità dei Veterinari Liberi Professionisti convenzionati non più di 10 individui distinti per specie e sesso (cagne – cani maschi – gatte – gatti maschi) da sterilizzare.

Nel caso invece l'ASUR A.V.3 conferisca, globalmente e su base annua, più di 10 individui distinti per specie e sesso, dovrà applicarsi, a partire dal primo individuo, la tariffa più bassa "in seconda convenzione".

In virtù di quanto sopra le relative fatture, da emettersi mensilmente, dovranno sempre recare il prezzo "in seconda convenzione". Entro il 15 gennaio di ogni anno il Servizio Veterinario verificherà se nell'anno precedente la soglia totale dei 10 individui è stata superata, in caso negativo inviterà i singoli Medici Veterinari LLPP convenzionati ad emettere parcella "a conguaglio", recante la differenza di corrispettivo dovuto a loro favore utilizzando il seguente calcolo:

$$\boxed{\text{Differenza prezzo tra 1° e 2° convenzione}} \quad (\times) \quad \boxed{\text{N. individui sterilizzati nell'anno}}$$

## ART. 7

Ai corrispettivi delle prestazioni di cui all'art. 5 dovranno aggiungersi IVA ed ENPAV.

I corrispettivi delle prestazioni di cui all'art. 6 si intendono invece comprensivi di IVA ed ENPAV, pertanto prima di evidenziare il dettaglio degli importi in parcella dovranno essere praticate debite operazioni di scorporo.

L'ASUR A.V.3 liquiderà le parcelle nei 90 gg. successivi alla loro presentazione, sempre che ne sia stata preventivamente accertata ed attestata la congruità della prestazione e della fatturazione.

L'onere derivante dalla presente convenzione non potrà superare l'importo di Euro 22.475,32.



#### **ART. 8**

Al Servizio Sanità Animale dell'ASUR A.V.3 è affidata la vigilanza su tutta l'attività svolta. In caso di inadempienze e/o irregolarità rispetto alle condizioni previste dalla presente convenzione l'Azienda si riserva di interrompere tale rapporto con il singolo Medico Veterinario LLPP e, se del caso, di inviare segnalazione all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Macerata.

#### **ART. 9**

Ciascun Medico Veterinario potrà recedere unilateralmente, prima della scadenza della convenzione, con preavviso di almeno 30 gg.

#### **ART. 10**

La presente convenzione ha effetto con decorrenza dall'01.01.2018 e scadrà il 31.12.2018. La convenzione sarà rinnovata solo con formale provvedimento.

#### **ART. 11**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto, si rinvia alle vigenti disposizioni per la ASUR A.V.3 dalle norme del Codice Civile.

#### **ART. 12**

Il medico Veterinario convenzionato è obbligato a mantenere riservate tutte le informazioni nonché a mantenere riservato qualsiasi tipo di documento, progetto ecc. di cui venga a conoscenza durante l'espletamento della collaborazione, ed in particolare ad osservare le disposizioni di cui al Codice della Privacy – T.U. 196/2003.

#### **ART. 13**

Per ogni controversia riguardante la presente convenzione, il foro competente è quello del Tribunale di Macerata.

#### **ART. 14**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti degli artt. nn. 4 e 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

La stessa, è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata B del D.P.R. n. 995 del 30.12.1982.

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

Per l' ASUR-Marche A.V.3 di Macerata  
IL DIRETTORE  
(Dott. Alessandro Maccioni)

### **I Medici Veterinari Libero Professionisti**